

ALLEGATO "B" al numero 61310/8360 di repertorio

STATUTO

della "Associazione Tessile e Salute".

1) - Esiste, a' sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "Associazione Tessile e Salute".

SEDE

2) - L'Associazione ha sede in Biella, Corso Pella n. 2.

OGGETTO

3) - L'Associazione ha per scopo, rimosso qualsiasi intento lucrativo, la tutela della salute, dell'ambiente e la ricerca scientifica nel settore dei materiali, prodotti e supporti tessili in genere, con l'obbiettivo di:

- sviluppare in senso lato le conoscenze circa le caratteristiche qualitative del prodotto tessile in particolare in relazione alla salute ed al benessere del consumatore ed alla salvaguardia dell'ambiente;
- diffondere i risultati della ricerca e dell'innovazione sui materiali, sui tessuti e sui trattamenti volti ad accrescere il "contenuto benessere" dei prodotti tessili;
- mettere in evidenza le conoscenze più aggiornate sul fattore di rischio e sulle patologie, particolarmente in campo dermatologico, con riferimento al contributo che i prodotti tessili possono apportare.

Per conseguire tali sue finalità, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

A) promozione di incontri periodici tra produttori, distributori, ricercatori, operatori della sanità (pubblica e/o privata) e associazioni dei consumatori, al fine di individuare le possibilità dei supporti tessili, di migliorare il confort, prevenire o migliorare le patologie, nonché trovare utilizzo in ambiente medico-sanitario;

B) sviluppo di studi e ricerche, svolte sia in modo diretto sia attraverso commesse ad Università, Enti di ricerca o altri enti, pubblicizzandone i risultati;

C) promozione di progetti che contribuiscano alla certificazione del miglioramento delle prestazioni dei prodotti tessili, tra cui la creazione di un marchio di qualità;

D) promozione di ogni altra forma di collaborazione volta a perseguire gli obbiettivi indicati;

E) coordinamento con altre Associazioni, nazionali e internazionali, che operino con le stesse metodiche e finalità.

F) sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mediante attività congressuali, culturali e di comunicazione, di diffusione delle informazioni attraverso mezzi on line e off line, sui temi connessi alle proprie finalità;

G) pubblicazioni (sia on-line sia off-line) su temi connessi

alle proprie finalità;

H) stanziamento o promozione di contributi a favore di soggetti che operino ricerche o altro genere di attività utili al perseguimento degli obiettivi che l'Associazione si propone;

I) organizzazione e formazione di attività formative nel proprio settore di attività.

Per le citate finalità l'associazione potrà esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero senza limitazioni territoriali e non potrà svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale.

#### DURATA

4) - L'Associazione ha durata illimitata.

#### PATRIMONIO

5) - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;

- dall'utile derivato dalle attività accessorie e connesse a quelle istituzionali;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione.

#### ESERCIZI

6) - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di gestione con l'allegato rendiconto.

#### QUOTA ASSOCIATIVA

7) - Tutti i soci contribuiscono con una quota annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo anche in misura differenziata in ragione della tipologia degli associati. Non sono tenuti al versamento della quota associativa i membri cosiddetti onorari da individuarsi nelle persone fisiche componenti pro-tempore il Comitato Scientifico. Per ogni diverso aspetto i diritti dei detti soci saranno del tutto equivalenti a quelli dei soci ordinari.

#### PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

8) - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;

- il socio non versi la quota sociale entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Scientifico;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

10) - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione e ogni tre anni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di cinque deleghe per ciascuna assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- 1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi.
- 4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;
- 5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

11) - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati, senza alcun vincolo o limitazione circa la presenza in Consiglio di alcuno ovvero di più membri per ciascun ente associato.

Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente

associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza dell'amministratore stesso.

I Consiglieri durano in carica per tre anni ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

#### RAPPRESENTANZA

12) - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

#### COMITATO SCIENTIFICO

13) - Il Comitato scientifico è composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che, per qualificazione o esperienze professionali, risultino idonei a fornire pareri, consulenze o suggerimenti di carattere tecnico, scientifico nei settori in cui si svolge

l'attività dell'associazione.

I componenti del comitato durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

La sua funzione consiste nel fornire la validazione scientifica e di fattibilità e nell'esprimere le priorità dal punto di vista tecnico-sanitario. Tali valutazioni verranno trasmesse al Consiglio Direttivo.

I pareri, le valutazioni o comunque le considerazioni del Comitato Scientifico, sia se forniti spontaneamente dall'organo medesimo, sia se conseguenti a richieste del Consiglio Direttivo, avranno comunque mera rilevanza interna, da valutarsi in relazione all'autorevolezza dei componenti rimossa qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'organo Direttivo.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

14) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

15) - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività verrà devoluto a scopo di pubblica utilità compatibile con le finalità istituzionali dell'ente ovvero ad altro ente NON PROFIT secondo le deliberazioni dell'assemblea degli associati in sede di scioglimento.

#### DISPOSIZIONI FINALI

16) - Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile nonchè alle disposizioni di cui al D. Lgs. 460/97.

Firmato: PIUNTI FRANCO - DR. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio